

Civile Ord. Sez. 3 Num. 26215 Anno 2020

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: DELL'UTRI MARCO

Data pubblicazione: 18/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso 29211-2019 proposto da:

HAMMI ISKANDER, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NINFA RENZINI che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI RIMINI;

- intimata -

avverso l'ordinanza n. 78/2019 del GIUDICE DI PACE DI RIMINI, depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

2020

1183

rilevato che

Hammi Iskander, cittadino tunisino, ha impugnato il decreto in data 10/10/2018 con il quale il Prefetto di Rimini ha disposto la relativa espulsione amministrativa;

a sostegno dell'impugnazione proposta, il ricorrente ha evidenziato la propria condizione di soggetto convivente con coniuge di nazionalità italiana, e la conseguente applicabilità, al caso di specie, dell'art. 19, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/98, che esclude l'espulsione degli stranieri conviventi con il proprio coniuge di nazionalità italiana, salvi i casi previsti dall'art. 13, co. 1, del medesimo decreto legislativo (legati alla sussistenza di motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato);

con ordinanza resa in data 7/3/2019, il giudice di pace di Rimini ha rigettato il ricorso di Hammi Iskander, attesa la prevalente esigenza, nel caso concreto, della preservazione dell'interesse pubblico alla sicurezza del territorio dello Stato, rispetto al valore, ad esso contrapposto, del rispetto della vita familiare del richiedente, tenuto conto: 1) delle plurime condanne subite dall'istante per svariati reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti; 2) della breve durata del matrimonio (contratto da pochi mesi, rispetto all'adozione del provvedimento giudiziario impugnato in questa sede) e dell'assenza di figli; 3) del carattere recente dell'ultimo arresto dell'istante, avvenuto per un reato in materia di stupefacente, in epoca successiva al matrimonio;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da Hammi Iskander con ricorso fondato su un unico motivo;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato che,

con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, avendo il giudice *a quo* erroneamente condotto la valutazione comparativa tra le esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato e la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

condizione familiare del ricorrente, tenuto conto della assenza di alcun carattere di pericolosità di quest'ultimo in ragione dell'indole non grave dei reati commessi;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come il giudice *a quo* abbia correttamente interpretato i parametri normativi posti a fondamento del provvedimento di espulsione adottato nei confronti dell'odierno istante, avendo proceduto a una valutazione concreta ed effettiva della pericolosità del soggetto considerato, ponderandone ragionevolmente la considerazione, rispetto al contrapposto interesse al rispetto della relativa vita familiare;

in particolare, il giudice di pace ha opportunamente sottolineato, al fine di accreditare la prevalenza dell'interesse generale alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, la pluralità degli episodi criminosi in cui fu coinvolto il ricorrente, anche successivamente alla contrazione del matrimonio (avvenuta pochi mesi prima dell'adozione del provvedimento impugnato in questa sede), a fronte di una vita matrimoniale instaurata da brevissimo tempo, senza che fosse stata generata alcuna prole;

ciò posto, deve ritenersi che, in forza della concreta (e logicamente coerente) valutazione degli estremi di fatto qui evidenziati, il giudice *a quo* abbia correttamente ritenuto sussistente il ricorso delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1, del d.lgs. n. 286/98 per la deroga al divieto di espulsione sancito dall'art. 19, co. 2, lett. c), del medesimo decreto legislativo;

sulla base di tali premesse, rilevata l'infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto dell'odierno ricorso;

non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dev'essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23/7/2020.

Il Presidente

Giacomo Travaglino



Corte di Cassazione - copia non ufficiale